



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Torino, 22 novembre 2022.

**Ill.mo Sig.**

**Presidente Vicario**

**Dott. M. Villani**

**Tribunale di Torino**

**Oggetto: proposta di variazione tabellare – Tribunale di Torino – Settore penale**

Gentilissimo Presidente,

letta la bozza della articolata e ben ‘ponderata’ proposta di variazione tabellare in oggetto, comprendiamo a fondo le ragioni ad essa sottese, ovvero l’impellente necessità di riorganizzare il settore dibattimentale del Tribunale di Torino per elevare gli standard di produttività con riferimento ai processi collegiali che rappresentano ormai da tempo il punto di maggior criticità del settore dibattimentale.

Esigenza divenuta ancor più pressante alla luce dell’aumento delle sopravvenienze aventi ad oggetto i reati contro le fasce deboli e ciò in conseguenza della configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 572 c.p. che, se contestata, comporta la competenza del Tribunale collegiale.

Come ricorderà la S.V. Ill.ma, nelle osservazioni predisposte e inviate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il 29 dicembre 2021 dopo aver letto il progetto organizzativo dell’ufficio per il processo, il Consiglio aveva espresso significativi timori dopo aver letto il passo in cui si osservava che

*“l’analisi dei dati numerici tratti dalle statistiche ministeriali, effettuata anche alla luce di tali considerazioni, evidenzia una maggiore criticità relativa alla durata dei processi collegiali, in relazione ai quali destano preoccupazione i dati relativi ad indice di smaltimento e di ricambio e il numero complessivo di definizioni.*



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

| Materia                 | Indice di Ricambio | Indice di Smaltimento | Pendenti Iniziali | Sopravvenuti | Totale Definiti |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dibattimento Collegiale | 0,76               | 0,37                  | 299               | 290          | 220             |

*Certamente nella lettura dei dati strettamente quantitativi e in particolare del numero delle definizioni emergenti dalle statistiche ministeriali non può non tenersi conto della peculiarità dell'organizzazione del settore dibattimentale che, anche rispetto al panorama nazionale, è rappresentata da una distribuzione del lavoro fondata più sul dato ponderale che su quello numerico dei processi, nella consapevolezza che una valutazione solo quantitativa del lavoro giurisdizionale non può rendere una fotografia realmente rappresentativa del lavoro svolto e non è funzionale al soddisfacimento delle esigenze del servizio giustizia che si è chiamati a rendere. Se però il "sistema Torino" vuole aspirare ad essere trasposto anche in altre realtà, non può prescindere da un serio incremento anche dei dati più strettamente quantitativi, che innalzi in maniera significativa gli indici di ricambio e di smaltimento".*

Il Consiglio dell'Ordine rilevava infatti che a fronte di un indice di smaltimento dello 0,37,

*"pur condividendo il principio che una valutazione solo quantitativa del lavoro giurisdizionale non rende una fotografia realmente rappresentativa del lavoro svolto, condivide la preoccupazione espressa dal Presidente Vicario laddove auspica "un serio incremento anche dei dati più strettamente quantitativi, che innalzi in maniera significativa gli indici di ricambio e di smaltimento". Ma, su questo, ci confronteremo in sede di relazione sulle variazioni tabellari".*

Ed ora siamo per l'appunto al momento delle variazioni tabellari il cui studio è senz'altro estremamente equilibrato, articolato, ponderato e certamente reso ineludibilmente sollecito dalla delibera di approvazione delle tabelle del CSM del 19 agosto 2022 che ha invitato a implementare le funzioni collegiali dei magistrati della VI Sezione penale.

La variazione prospettata, andando proprio nella direzione auspicata di superare il punto di maggior criticità del settore dibattimentale, non può che essere apprezzata dal Consiglio che ben realizza il significativo sforzo compiuto nella prospettiva di una perequazione numerica e ponderale tra le



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

assegnazioni alle diverse sezioni e nella auspicata implementazione dell'indice di rotazione, con gli attuali nove (*rectius* otto) collegi delle sezioni dibattimentali.

Indubbiamente le misure proposte paiono salvaguardare la distribuzione equa, misurata e ponderata delle sopravvenienze tra le diverse sezioni, impegnando anche la sesta sezione – in minima parte per non snaturarne eccessivamente la vocazione al rito monocratico – in una ventina di procedimenti collegiali.

Venendo alla prima variazione tabellare (pagine 15 e seguenti), *nulla quaestio* pertanto sulla tematica della redistribuzione dei processi in tema di fasce deboli nei confronti della IV Sezione Penale (che ha in media circa 38,5% processi in meno rispetto alle sezioni I e III, con una media sulla percentuale ponderale, attesa l'elevata complessità dei reati trattati, del 26,6% in meno di peso) per rendere più omogenei i dati non solo ponderali ma anche numerici delle sopravvenienze, con la conseguente cessione di parte della specializzazione alla I Sezione Penale.

Comprensibile la distribuzione non solo tra due sezioni dibattimentali dei processi concernenti le fasce deboli, considerato l'incremento esponenziale dei medesimi per effetto della citata modifica normativa e la conseguente difficoltà, laddove una o più sezioni non ne siano gravati, di smaltire rapidamente l'elevato numero di ingressi.

Il Consiglio si interroga sul tema della suddivisione con lo stesso criterio della distribuzione numerica equipollente fra tutti gli 8 collegi delle sezioni del dibattimento dei processi di competenza della DDIA.

Anche i processi per reati contro le fasce deboli sono indubbiamente specialistici, ma si comprende la necessaria distribuzione – considerato il loro numero purtroppo esponenziale e la possibilità di configurare procedimenti talvolta non particolarmente complessi (si legge che possono avere una maggiore lunghezza istruttoria ma raramente si collocano nelle classi più alte) – in tutte le sezioni.

Tema parzialmente diverso quello della distribuzione dei processi 'DDIA', pur comprendendo la *ratio* di non gravare una sola sezione di questi processi, che verrebbe, di fatto, a essere quasi paralizzata a fronte degli 8 processi annuali che indubbiamente vedono impresso un ruolo di marcia a tappe forzate, causa la cautela personale che normalmente accompagna questi processi e la complessità istruttoria che li accompagna.

Sul punto, l'osservazione della Procuratrice della Repubblica – che ha prospettato una ancora più stringente garanzia della personalizzazione del PM attesa la natura altamente specialistica dei processi economici e la tendenziale mole di atti e testimoni di quelli di DDA che imporrebbero gravose sostituzioni limitate ai PM delle rispettive aree – risponde proprio non solo alla *ratio* del



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

'peso' di simili istruttorie, ma anche a quella della estrema specializzazione di questi delicati processi e induce il Consiglio a interrogarsi se questa sia l'unica delle soluzioni possibili.

Se non sia possibile – proprio in nome dell'elevato valore della specializzazione di tale delicata materia, che normalmente coinvolge misure cautelari personali e reali, con l'applicazione di una normativa relativa alle misure ablativo speciale rispetto alla normativa prevista dal codice penale, concentrare in solo due sezioni il carico dei processi in esame.

Nessuna osservazione sulla **seconda variazione tabellare**, ovvero la necessaria coassegnazione dei giudici della VI Sezione penale alle sezioni I, III, IV per garantire la stabile copertura dei collegi conseguenziale alla prima variazione e nemmeno sulla **terza**.

Nessuna osservazione neanche alla **quarta variazione tabellare** comprensiva della redistribuzione degli arretrati tra le diverse sezioni (457 procedimenti pendenti).

Letto poi il **decreto n. 123/2022 del 15 novembre 2022**, unitamente al verbale del Consiglio Giudiziario che ha espresso parere negativo all'applicazione di un giudice della sezione GIP/GUP alla Corte di appello, così evitando che la copertura di organico nell'ufficio non sia così grave come lo sarebbe stato contando un'ulteriore unità in meno (senza trascurare i quattro trasferimenti di ufficio disposti verso la sezione Gip/Gup dalla sezione dibattimentale), non possiamo che esprimere preoccupazione per la tutela dei diritti dei cittadini coinvolti nei procedimenti con udienza preliminare la cui trattazione viene di fatto massivamente rinviata se a carico di soggetti a piede libero (quindi una considerevole parte) e vivo auspicio di voler contenere al minimo le riduzioni:

- nelle assegnazioni delle richieste di rinvio a giudizio per soggetti a piede libero: tali assegnazioni potrebbero essere comunque effettuate con una previsione di rinvio a giudizio a 'lunga gittata' per la prima udienza di smaltimento utile, esattamente come avviene ora, piuttosto aumentando se possibile e in via eccezionale il numero delle udienze di smistamento, in tal modo deflazionando il carico giudiziario di tutto ciò che si può per esempio deflazionare con i riti semplificati in sede di udienza preliminare, con possibile soddisfazione anche degli interessi delle persone offese; assegnare infatti solo le richieste concernenti gli imputati sottoposti a misura cautelare personale (e non reale per esempio) *“fino all'esito del parere espresso dal Consiglio Giudiziario sulla proposta di variazione tabellare”*, che potrebbe anche non essere rapido e immediato, attesa la complessità delle



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

variazioni proposte e la necessità di doverosamente approfondire ogni riflesso organizzativo da esse discendente, comporta inevitabilmente rinviare di alcuni mesi - non sappiamo neanche esattamente quanti perché non sono individuati in misura 'massima' (non più di tre mesi per esempio), la trattazione dei procedimenti;

- nelle assegnazioni delle opposizioni alla richiesta di archiviazione (che vengono normalmente e celermente trattate a decine in un'unica mattinata di udienza, quindi prevedere 5 opposizioni assegnate ad ogni giudice ogni due mesi pare molto contenuto). Anche in tal caso, proprio perché si è in presenza di atti di opposizione da parte delle persone offese, la loro celere trattazione – ed anche la definizione – non può che essere auspicata e voluta, considerato che l'eventuale prescrizione di formulazione di un'imputazione è fatto non frequente e come tale non può dirsi incidere gravosamente in relazione all'esigenza di cui al paragrafo precedente.

Inviamo i migliori saluti.

La Presidente

Avv. Simona Grabbi